

## **ART. 20**

Il luogo della votazione verrà stabilito dal Consiglio Direttivo dell'Organizzazione.

Nello stesso modo verrà stabilita la durata delle votazioni, che dovrà in ogni caso essere tale da permettere a tutti gli iscritti l'esercizio del diritto di voto.

Sia del luogo di votazione che del suo orario, dovrà essere data notizia nel modo migliore agli iscritti anche a mezzo di avvisi, presso la sede dell'Organizzazione che indice le elezioni.